

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 16 del 29 gennaio 2010 – D.P.R. n. 203/88, art. 15. Autorizzazione provvisoria, ad integrazione e voltura del D.P.G.R. n. 20478/97. Ditta: "CERULLO" S.R.L. Attività: MACELLAZIONE DI BESTIAME. Sede operativa: Grottaminarda, c.da Deserta, s.n. .**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20478, fu rilasciata alla ditta "CERULLO ALESSANDRO & FIGLI" S.N.C., in via provvisoria ex art. 6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, l'autorizzazione per la "TERMODISTRUZIONE DEGLI SCARTI" animali, nell'impianto di MACELLAZIONE DEL BESTIAME, sito in Grottaminarda, c.da Deserta, s. n.;
- CHE con nota acquisita al prot. n. 0242833 del 3 giugno 2003, la ditta presentò domanda d'autorizzazione ex art. 6 (ma correttamente riferibile all'art. 15) D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per la SCOTTATURA DEI SUINI nel medesimo, predetto impianto;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Tommaso Antonio Lanza, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1102 – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;
- CHE successivamente, con nota acquisita al prot. n. 0056553 del 21 gennaio 2008 la ditta interessata ha comunicato l'intervenuta trasformazione societaria da "CERULLO ALESSANDRO & FIGLI" S.N.C. a "CERULLO" S.R.L., formalizzando tale atto come domanda di voltura;

CONSIDERATO:

- CHE nella seduta del 15 luglio 2004 la Commissione Tecnica Consultiva (istituita presso lo scrivente Settore con D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286) espresse parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- CHE, per effetto della sopravvenuta adozione, da parte della Regione Campania, della D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, con nota prot. n. 0958385 del 2 dicembre 2004 fu sospeso l'iter autorizzativo riferito alla SCOTTATURA DEI SUINI, nelle more degli adempimenti da definirsi, in relazione agli oneri di prestazioni e controlli da parte di uffici pubblici;
- CHE, sempre per lo stesso motivo, con prot. n. 0103615 del 4 febbraio 2008 lo scrivente sospendeva anche il procedimento amministrativo di voltura dell'autorizzazione già rilasciata con D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20478;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto;
- CHE solo in data 23 novembre 2009 è stata acquisita al prot. n. 1011067 la relativa comunicazione, corredata da fotocopia della ricevuta di versamento, pari a € 237,36 (euro duecentotrentasette/36), conforme a quello riportato nella fattura n. 1055/2005, contestualmente trasmessa in copia;
- CHE resta subordinato agli esiti delle verifiche A.R.P.A.C. il rilascio del provvedimento di autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciato in favore della ditta richiedente un unico atto autorizzativo di integrazione e voltura del D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20478, per l'impianto di MACELLAZIONE DEL BESTIAME, sito in Grottaminarda, c.da Deserta, s. n.;

VISTI:

1. il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
2. il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
3. il D.M. Ambiente 12 luglio 1990;
4. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
5. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
6. la D.G.R. 29 giugno 1994, n. 4536;
7. il D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20478;
8. la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
9. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
10. la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
11. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
12. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;

alla stregua delle istruttorie ed in conformità con le loro determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20478;
- 2) di rilasciare, in via provvisoria e valida fino all'adozione del provvedimento definitivo¹, per voltura in favore della ditta "CERULLO" S.R.L., l'autorizzazione ex art. 15 DPR 24 maggio 1988, n. 203, per l'impianto di MACELLAZIONE DEL BESTIAME, sito in Grottaminarda, c.da Deserta, s. n.;
- 3) di provvedervi sulla scorta:
 - a. delle ultime tre analisi periodiche annuali, già valutate dallo scrivente con esito favorevole, con valori medi, di seguito schematizzati (processo produttivo di TERMODISTRUZIONE DEGLI SCARTI ANIMALI);
 - b. dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente (iter autorizzativo per SCOTTATURA DEI SUINI) e valutati dalla Commissione Tecnica Consultiva, anch'essi di seguito schematizzati:

¹ Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 281 D. Lgs. n. 152/2006.

Parametri e valori			E 1	E 2
Sbocco	Altezza dal suolo	m	10,50	5,50
	Altezza dal colmo		$\geq 1,00$	$\geq 1,00$
	Diametro			$\varnothing 0,12$
	Sezione	m ²	0,1962	0,011
	Velocità	m/s	0,135	12,50
	Portata	Nm ³ /h	95,60	495,00
Direzione del flusso			Verticale	Verticale
Impianto termico	Alimentazione			Gasolio desolforizzato
	Potenzialità	MW		0,302
Durata emissioni				4,00
PROVENIENZA			TERMODISTRUZIONE SCARTI	GENERATORE DI VAPORE
SISTEMI D'ABBATTIMENTO			Ciclone	
Inquinanti			Valori medi	
			Conc.ne (mg/Nm ³)	Conc.ne (%)
			Conc.ne (mg/Nm ³)	Conc.ne (%)
Acido cloridrico			4,83	
Acido fluoridrico			0,66	
Biossido d'azoto			280,00	10,50
Biossido di carbonio				9,63
Biossido di zolfo			32,93	9,50
C.O.T.			7,60	
Metalli pesanti			0,13	
Monossido di carbonio			1,80	
Polveri totali			0,94	1,00

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino, comunque, il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - non superare in alcun caso i valori limite fissati dal D. M. Ambiente 12 luglio 1990 o quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi;
 - attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione imposti dal D. M. Ambiente 25 agosto 2000 e, per quanto in esso non previsto, dal D. M. Ambiente 12 luglio 1990 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - effettuare, con **cadenza annuale durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose**, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le **analisi periodiche** di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni allo scrivente, all'Amministrazione provinciale, all'A.R.P.A.C. ed al Comune competenti per territorio e comunicandone gli esiti;
 - prevedere, sempre e comunque, tutte le più appropriate misure di prevenzione e/o riduzione dell'inquinamento atmosferico allo scopo di evitare emissioni difformi per qualità e quantità dai limiti imposti dalla normativa statale o regionale;
 - comunicare tempestivamente a tutti gli organismi menzionati alla lett. "d" qualunque interruzione dell'esercizio dei sistemi di abbattimento e fermare i relativi impianti fino al loro completo ripristino, sia nei casi di manutenzione, sia di guasto accidentale;
 - comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione

- delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- h) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, la data di messa in esercizio dell'impianto destinato alla fase di SCOTTATURA DEI SUINI;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime dell'intero ciclo, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. **2 prelievi ed altrettanti campionamenti** in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma (con particolare riferimento alla disciplina di settore);
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta "CERULLO" S.R.L., sede produttiva di Grottaminarda, c.da Deserta, s. n.;
- 11) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Grottaminarda, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 12) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)